

Art. 39

Attività delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari si riuniscono: a) in sede referente per l'esame degli argomenti sui quali devono riferire all'Assemblea; b) in sede redigente per l'esame e l'approvazione degli articoli dei progetti di legge e di regolamento; c) in sede deliberante per l'esame e l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale dei progetti di legge e di regolamento; d) per esprimere parere su provvedimenti assegnati ad altre Commissioni e sugli atti di competenza della Giunta.
2. Le Commissioni, in attuazione dell'articolo 26, comma 4 lettera f) dello Statuto, esercitano funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo anche di tipo economico – finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche attivate dalle leggi regionali, allo scopo di verificare il raggiungimento dei risultati previsti, nonché sull'attuazione degli atti di programmazione.
3. Le Commissioni riferiscono periodicamente al Consiglio sulle attività di cui al comma 2, con una relazione che illustra le conclusioni raggiunte e le eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento della legislazione.
4. Tutti gli atti trattati dalle Commissioni consiliari devono riguardare materie che rientrano tra quelle di rispettiva competenza.

Art. 41

Esame in sede redigente

1. Alla Commissione permanente, a cui è assegnato un progetto di legge in sede redigente, competono l'approvazione dei singoli articoli e il parere sul testo complessivo.
2. Il Presidente del Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 4, e dall'articolo 54, comma 3 dello Statuto, assegna in sede redigente i progetti di legge alle Commissioni permanenti.

3. Il Presidente del Consiglio comunica l'assegnazione all'aula, alla Giunta regionale e ai gruppi consiliari.

4. L'avviso di convocazione della Commissione in sede redigente deve essere comunicato a tutti i consiglieri regionali, i quali possono partecipare alle sedute della Commissione, con facoltà di proporre emendamenti.

5. La Commissione, udito il relatore nominato dal Presidente della Commissione, procede alla discussione ed all'approvazione degli articoli secondo le modalità previste per l'esame in Consiglio.

6. L'approvazione finale del testo complessivo predisposto dalla Commissione è riservata senza ulteriore discussione fatte salve le dichiarazioni di voto, al Consiglio. In tale sede non è ammessa la presentazione di emendamenti.

Art. 48

Validità delle deliberazioni

1. In Commissione, salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 2 dello Statuto, il numero dei voti disponibili a favore dei rappresentanti di ciascun gruppo, con eccezione dei rappresentanti del gruppo misto, deve corrispondere al numero dei voti loro spettanti in Consiglio regionale. I voti sono egualmente ripartiti tra tutti i rappresentanti di ciascun gruppo senza attribuzione di frazioni di voto.

2. Le Commissioni consiliari deliberano a maggioranza semplice, computata secondo i criteri di cui al comma 1, e le modalità previste dall'articolo 107 che disciplinano le votazioni in aula.

3. Il numero legale è presunto. Il Presidente della Commissione accerta la sussistenza del numero legale solo prima delle votazioni. Se manca il numero legale, il Presidente sospende la seduta per trenta minuti. Se alla ripresa manca ancora il numero legale la Commissione si intende convocata senz'altro avviso, con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno feriale alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta. Della determinazione del Presidente della Commissione è data immediata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. Durante la seduta, un Presidente di gruppo o almeno due consiglieri, possono chiedere la verifica del numero legale.

Art. 65

Processo verbale delle sedute del Consiglio

1. Delle sedute del Consiglio si redige, a cura dei consiglieri segretari, un processo verbale.
2. Il processo verbale deve contenere i nominativi degli intervenuti all'adunanza, gli argomenti in discussione, i votanti ed i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto o di astensione delle quali sia stata fatta specifica richiesta di menzione, le deliberazioni assunte.
3. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente, dal consigliere segretario e dal Segretario generale, dopo che i consiglieri segretari ne abbiano dato lettura, nella seduta immediatamente successiva a quella cui il processo verbale si riferisce, ed abbiano provveduto alle eventuali rettifiche ed alla inserzione in calce delle dichiarazioni o dei chiarimenti di cui al comma 5.
4. Se al processo verbale non sono poste osservazioni o obiezioni esso si intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
5. In sede di lettura del processo verbale, nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce, ciascun consigliere può chiedere: a) che siano apportati al testo eventuali rettifiche, motivandone la richiesta; b) che siano inseriti in calce chiarimenti sul pensiero espresso nella precedente seduta o una breve dichiarazione su talune delle decisioni assunte nella precedente seduta, se non vi abbia partecipato.

TITOLO XIV DELLE VOTAZIONI

Art. 73 Vari tipi di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale, mediante dispositivo elettronico ed a scrutinio segreto. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne apposita scheda.
2. Il Consiglio e le Commissioni votano per alzata di mano, a meno che sia richiesto l'appello nominale o la votazione segreta. Si procede a votazione per appello nominale quando ne sia fatta richiesta da un Presidente di gruppo o da cinque consiglieri in Assemblea e da due consiglieri in Commissione; si procede a votazione segreta quando ne sia fatta richiesta da due Presidenti di gruppo o da quindici consiglieri in assemblea e da tre consiglieri in Commissione.

3. La richiesta di votazione può essere presentata anche verbalmente. Il Presidente verifica se essa sia appoggiata dal numero di consiglieri occorrenti.

4. La richiesta di votazione deve essere presentata prima che abbia inizio la votazione. fonte: <http://burc.regione.campania.it> n. 57 del 11 Settembre 2012

Art. 74

Modalità delle diverse votazioni

1. Il voto per alzata di mano in Consiglio può essere soggetto a controprova se questa è richiesta subito dopo l'annuncio dei risultati della votazione. Se rimane dubbio sul risultato si procede all'appello nominale.

2. Per il voto con appello nominale il Presidente indica preliminarmente il significato del sì e del no ed invita il consigliere segretario a procedere all'appello dei consiglieri in ordine alfabetico. Con le stesse modalità si procede ad una seconda chiamata dei consiglieri assenti al momento del voto.

3. Per la votazione a scrutinio segreto il Presidente costituisce il seggio ed invita il consigliere segretario a procedere all'appello dei consiglieri in ordine alfabetico.

4. Il consigliere segretario procede allo spoglio delle schede e il Presidente comunica l'esito della votazione e dispone la distruzione delle schede.

5. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dal consigliere segretario, è allegato al processo verbale della seduta.

6. In caso di irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta immediatamente.

Art. 75

Dichiarazione di voto

1. I consiglieri, ogni volta che il Consiglio si appresta ad una votazione, hanno sempre facoltà di parlare per una succinta motivazione del proprio voto, per non più di cinque minuti.

2. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

TITOLO XVII DELLA INIZIATIVA LEGISLATIVA

Art. 96 Presentazione dei progetti di legge

1.L'iniziativa legislativa appartiene ai soggetti di cui agli articoli 12 e 53 dello Statuto ed è esercitata mediante la presentazione di progetti di legge al Presidente del Consiglio.

2.I disegni e le proposte di legge, gli schemi dei regolamenti, delle deliberazioni e di ogni altro documento, presentati e redatti secondo le modalità stabilite dal titolo XVI, sono depositati presso la Segreteria generale, che li sottopone all'esame del Presidente. Questi ne dispone l'iscrizione nell'ordine del giorno generale, secondo l'ordine cronologico di presentazione, l'assegnazione alle Commissioni competenti e la contestuale trasmissione ai consiglieri regionali mediante via telematica.

3.Nella prima seduta consiliare successiva all'assegnazione il Presidente ne dà annuncio al Consiglio comunicando l'oggetto dei provvedimenti proposti, i nominativi dei proponenti, la data di deposito presso la Segreteria generale e quella di trasmissione alle Commissioni consiliari.

4.Dalla data di assegnazione alle Commissioni consiliari decorrono i termini di cui all'articolo 101 del presente Regolamento.

TITOLO XVIII

DELLA PROCEDURA IN CONSIGLIO

Art. 103 Discussione dei progetti di legge

1.La discussione in Consiglio dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e sugli articoli.

2.La discussione sulle linee generali di un progetto di legge prevede l'intervento dei relatori di maggioranza e di minoranza nonché l'eventuale intervento del rappresentante della Giunta per non più di venti minuti ciascuno.

3.Dopo la relazione introduttiva, la discussione prosegue con iscrizioni a parlare dei consiglieri, alternando uno di minoranza e uno di maggioranza per non più di quindici minuti ciascuno.

4. Due Presidenti di gruppo o dieci consiglieri possono richiedere che, dopo la relazione sul progetto di legge, abbia luogo un dibattito limitato e in tal caso possono prendere la parola un consigliere per gruppo o componente del gruppo misto nonché i consiglieri che intendono esporre posizioni differenziate rispetto a quelle dei rispettivi gruppi per non più di quindici minuti ciascuno.

5. La Conferenza dei presidenti di gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione per definire il contingentamento secondo le modalità previste dall'articolo 59.

Art.107

Votazione degli emendamenti e degli articoli
Votazione per parti separate
Votazione dei progetti di legge

1. La votazione di emendamenti ad un testo ha la precedenza su quella del testo stesso. Nel caso di presentazione di più emendamenti ad uno stesso testo, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: interamente soppressivi, poi parzialmente soppressivi, poi modificativi ed infine quelli aggiuntivi. I subemendamenti sono votati prima dell'emendamento a cui si riferiscono. Contro gli emendamenti non sono ammesse la questione pregiudiziale o sospensiva.

2. La votazione avviene sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

3. Quando è presentato un solo emendamento e questo è soppressivo si pone in votazione il mantenimento del testo.

4. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi parzialmente soppressivi, poi modificativi e infine quelli aggiuntivi. I subemendamenti sono votati prima dell'emendamento a cui si riferiscono.

5. Quando il testo di un emendamento da mettere ai voti contiene più disposizioni o si riferisce a più argomenti o è comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un proprio valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

6. Le disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche per la votazione dei subemendamenti.

7. Quando un progetto di legge dopo la votazione degli emendamenti, consiste di un solo articolo, non si procede alla votazione dell'articolo unico, si procede alla votazione del progetto stesso, prevedendo votazione per ogni singolo comma o punto, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate.

8. La votazione separata può essere chiesta da ogni consigliere: sulla domanda il consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano.

9. L'ordine delle votazioni deve uniformarsi a criteri di economia e logica formale.